



Massimiliano Fossati

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/A
Revisore dei Conti
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

Fossati Cav. Faliero

Consulente Tributario
Iscritto elenco Direz.Reg. delle Entrate per la Toscana di Firenze n. 03747
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6573

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: GESTIONE SEPARATA INPS E INARCASSA

Con la recente Circolare n.72/15, l'Istituto previdenziale ha fornito propri chiarimenti in relazione agli obblighi, assicurativi e contributivi, di soggetti esercenti attività di lavoro autonomo in qualche modo assimilabili alle competenze professionali di ingegneri e architetti.

Come noto, alla Gestione Separata Inps, introdotta dalla L. n.335/95, devono iscriversi i "soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo", escludendo, invece, tale tipologia reddituale se e in quanto tali redditi fossero "già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria" (D.M. n.281/96).

Sulla base di tali indicazioni l'Inps, quindi, chiarisce che coloro che esercitano un'attività professionale, in via abituale anche se non esclusiva, devono in genere iscriversi alla Gestione Separata nel caso in cui la loro attività non comporti l'iscrizione presso un apposito albo professionale, ovvero quando detto reddito di lavoro autonomo non risulti assoggettabile alla contribuzione obbligatoria dovuta alla specifica cassa professionale, in base alle regole statutarie di quest'ultima.

Affrontando il caso di Inarcassa (Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti), l'Inps ravvisa l'obbligo di iscrizione e versamento, a detta cassa privata, per quei professionisti che:

- siano iscritti all'albo professionale;
- siano titolari di partita Iva;
- non siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato ovvero di altra attività (ad esempio artigiani e commercianti) (Statuto Inarcassa, art.7).

Si noti che, secondo una giurisprudenza abbastanza consolidata, il reddito di lavoro autonomo prodotto, al fine di essere ricondotto all'obbligo assicurativo verso la propria cassa di categoria, non va inteso in senso statico e rigoroso, occorrendo invece rilevare non soltanto le prestazioni tipicamente relative alla specifica professione, ma anche quelle prestazioni che presentino un nesso con l'attività professionale intesa in senso stretto.

Al fine di fornire un elenco esemplificativo degli obblighi previdenziali, per professioni che si ritengono comunque attratte verso quelle di ingegnere o architetto, l'Inps allega una specifica tabella in cui evidenzia la tipologia di attività svolta indicando il relativo obbligo assicurativo:

Tipologia attività svolta (da soggetti iscritti all'albo degli ingegneri e/o architetti)	Ente di riferimento	
	Gestione Separata	Inarcassa
Ingegnere perito balistico		X
Consulente commerciale per società che vende <i>computer</i>	X	
Procacciatore d'affari e consulente commerciale	X	
Ingegnere consulente gestionale		X
Amministratore di condominio		X
Consulente e programmatore informatico		X
Orientatore professionale	X	
Consulente bancario e finanziario	X	
Imprenditore individuale che svolge attività di certificazione dei prodotti farmaceutici	X	
Consulente ambientale		X

Amministratori e componenti dei Consigli di Amministrazione, di società che svolgono attività di natura tecnica e/o tecnologica connesse con la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipica propria della sua professione (ad es. società operanti nel settore dei trasporti, nel settore dell'energia, dell'edilizia, etc.)		X
Project manager nel settore ICT - telefonia mobile		X
Consulente commerciale (attività finalizzata alle vendite)	X	
Consulente della movimentazione e trasporto di merci pericolose; assistente al RSPP		X
Partecipanti ai Consigli nazionali od Ordini territoriali della categoria di appartenenza, o degli Enti di previdenza privati/privatizzati		X

Viene inoltre ribadito che per le due sopracitate forme assicurative vale la *c.d. regola dell'esclusività*, per cui l'iscrizione presso una di esse esclude automaticamente l'obbligo verso l'altra.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Fossati